



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

Verbale di deliberazione del Commissario

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	Nr. Prog.	51
	Data	12/05/2023

L'anno duemilaventitre addì 12 (dodici) del mese di Maggio alle ore 12:38 presso la Sede del Municipio.

Presiede il Subcommissario Prefettizio, Dott. Enrico Cioffi, partecipa il Segretario Comunale Avv. Gioffré Gianluca, incaricato della redazione del processo verbale.

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente agli artt. 1, comma 2, 8 e 13, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 14 maggio 2022, n. 14.

Si dà altresì atto, pertanto, che il Sub Commissario prefettizio collegato in videoconferenza assicura una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Premesso:

- il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2023, ed emanato ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso cui si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale con contestuale nomina del Dott. Girolamo Bonfissuto quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
- il decreto del Prefetto di Livorno 30 marzo 2023, n. 26163, acclarato al protocollo di questo Ente, in data 31 marzo 2023, al n. 3854, attraverso cui, per le motivazioni ivi esposte, si è proceduto alla propria nomina quale Sub Commissario prefettizio, con funzioni vicarie, presso questo Comune;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/06/2022;

Premesso che si rende necessario adeguare tale Regolamento alle più recenti disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nonché riscrivere alcuni articoli al fine di renderli più funzionali nei rapporti Ente - cittadino;

Visto l'allegato schema di articolato relativo ad i nuovi articoli nn. 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 ed al corretto titolo dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, come predisposto dall'Ufficio Tributi;

Ritenuto, per quanto espresso in narrativa, di provvedere a sostituire i summenzionati articoli e l'allegato, con quelli di cui allo schema allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del citato d. lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 10/05/2023 (Prot. n. 5523/2023);

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 267/2000;

Con i poteri del Consiglio comunale,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) **DI DISPORRE** la sostituzione dei vigenti articoli 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 e la modifica della denominazione dell'allegato 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI (approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 29 giugno 2022, n. 40) con i nuovi articoli 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 e il titolo corretto dell'allegato 1, così come riportati nell'allegato a) della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI APPROVARE** per intero il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI coordinato con le modifiche di cui al punto precedente quale allegato *b)* della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2023 e sostituisce il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 40 del 29/06/2022;
- 4) **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15 e 15 ter del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- 5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI così come emendato dalla presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, **dando atto** che le modifiche regolamentari introdotte dalla stessa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile, entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio.



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Delibera Nr. 51

Data Delibera 12/05/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 10/05/2023</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Aversa Nicole</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <hr/> <p>FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data, 10/05/2023</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa Aversa Nicole</p>

Documento firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione.



COMUNE DI RIO
PROVINCIA DI LIVORNO

Sede Legale: Piazza Salvo D'Acquisto, 7
57038 - Frazione di Rio Marina (LI)
C.F. 91016750498 - P.I. 01884940493

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
N. 51 del 12/05/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il presente verbale, previa lettura, è come in appresso approvato e sottoscritto:

FIRMATO
IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. CIOFFI ENRICO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIOFFRÉ GIANLUCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato a) – Nuovi artt. 2, 4, 5, 11, 12, 26, 27, 30, 33 e 34 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI

Articolo 2 - DISCIPLINA DELLA TASSA

1. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Alla TARI si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
3. Relativamente alle modalità di determinazione della tassa trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
4. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa, si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla Legge n. 221/2015, al Decreto Legislativo 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA.
5. L'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti è gestita nel rispetto delle disposizioni nazionali e di settore.
6. Il servizio di cui al comma precedente è erogato tenendo conto degli standard qualitativi previsti da Arera e dall'Ente Territorialmente Competente Ato Toscana Costa.
7. La Carta della qualità dei servizi è il documento, redatto in conformità alla normativa vigente, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. La Carta della qualità dei servizi vigente, conforme allo schema regolatorio adottato da Ato Toscana Costa, è disponibile sul portale web dell'Ente nella sezione dedicata alla trasparenza dei servizi.
9. Una copia della Carta della qualità dei servizi vigente è conservata fisicamente presso l'Ufficio Tributi ed è liberamente accessibile per la consultazione in loco da parte degli utenti.

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione e/o la conduzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Al fine dell'applicazione della TARI ~~dall'anno 2021~~, si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi

circostritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, nonché aree demaniali e/o specchi acquei in uso sia a persone fisiche che giuridiche per attività commerciali e/o imprenditoriali;

c. *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono sempre soggette a Tari le utenze domestiche pertinenti di categoria C/01, C/02, C/03, C/04, C/06 e C/07, anche se sprovviste dei servizi pubblici a rete

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 11 - ESCLUSIONE PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI

1. Sono escluse, nei limiti e con le decorrenze prescritte dalla legge, limitatamente alla sola parte variabile della TARI, le superfici delle utenze non domestiche che in base all'articolo 198 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020, conferiscono al di fuori del servizio pubblico il totale dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Il Comune, ricevuta la comunicazione, ne

darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine stabilito è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

3. Le utenze che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma **1** **effettuano la scelta per un periodo non inferiore a cinque due** anni, **salva la possibilità per il Gestore, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.**
4. Entro il 20 febbraio gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 12 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i. e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente

(ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ad ulteriori provvedimenti della stessa Autorità.

5. Resta ferma la disciplina della tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3 ai sensi di quanto disposto con la delibera 2/2020/R/Rif dell'Autorità per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), **nonché ad ulteriori provvedimenti della stessa Autorità.**
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
- ~~7. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, salvo provvedimenti normativi che prorogano detto termine. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, o da altro termine stabilito dalla normativa vigente. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente~~
8. Nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea da un unico gestore, come nel caso del comune di Rio, si possono applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5000 abitanti.

Articolo 26 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES e/o alla TARSU.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data di ricevimento, da parte dell'Ufficio, della mail o PEC. **La dichiarazione di inizio occupazione vale anche quale richiesta di attivazione del servizio.**
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito istituzionale dell'Ente, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. La dichiarazione originaria, di integrazione o di variazione non ha effetti retroattivi.
4. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
6. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, per i soggetti residenti che hanno utenze a disposizione e per le utenze a disposizione delle persone giuridiche, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - g) l'eventuale destinazione pertinenziale degli immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7;
7. La dichiarazione, originaria o di variazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 10. Per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici, servizi, depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività di produzione di rifiuti speciali come definite dalla vigente normativa ambientale, il comune si riserva di richiedere ai soggetti passivi la presentazione di apposita dichiarazione utile ai fini della determinazione delle partizioni interne dei locali.

Articolo 27 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai 12,00 euro.
5. **Ferma restando l'obbligatoria preventiva richiesta di rimborso, qualora l'importo risulti inferiore ad Euro 50,00 lo stesso è erogato in compensazione con richieste di pagamento degli anni successivi o per il residuo da pagare degli anni precedenti, tranne nel caso in cui l'utente non abbia più utenze attive e non risulti a debito nei confronti del Comune.**

Articolo 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. ~~In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33 comma 1 lett a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni~~

previste dalle vigenti disposizioni di legge.

- ~~3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.~~
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dall'notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 33 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, ivi compresi i provvedimenti di Arera in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017.

Articolo 34 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Allegato 1 – Elenco rifiuti ~~rifiuti~~ provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici